3. Gli organi

Come si è anticipato in premessa, durante l'anno 2001 e fino al marzo 2002 la gestione dell'E.T.I. è rimasta affidata al Commissario straordinario in carica negli anni precedenti, in forza di reiterati provvedimenti di conferma nell'incarico, sicché il medesimo ha svolto tutte le funzioni dei due organi di governo previsti dalla legge n. 836/1978: quella di Presidente dell'Ente (cui spetta anche la rappresentanza esterna) e quella del Consiglio di amministrazione (organo di gestione, la cui composizione era stabilita in 20 consiglieri).

Lo stesso Commissario straordinario, dopo avere deliberato alla fine del 2001 il testo dello Statuto, (poi, come già detto, approvato dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali in data 4 marzo 2002, previa consultazione del Consiglio di Stato ed intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze) è cessato dall'incarico con l'insediamento dei nuovi organi di amministrazione previsti dallo Statuto.

È opportuno quindi riferire dei provvedimenti di nomina e delle sostituzioni e integrazioni finora intervenuti per tutti gli organi dell'Ente e cioè (art. 9 Statuto): Presidente, Consiglio di amministrazione e Collegio dei revisori, accennando nel contempo alle funzioni attribuite ai medesimi.

Al **Presidente**, legale rappresentante dell'Ente, spetta di promuoverne le attività, di convocare e presiedere il Consiglio di amministrazione, di proporre al medesimo la nomina del direttore generale, di adottare nei casi di necessità ed urgenza gli atti di competenza consiliare, da sottoporre a ratifica, nonché di conferire specifici incarichi ai singoli consiglieri. Inoltre presiede la Consulta Tecnica.

Il primo presidente "scelto fra persone particolarmente qualificate ed esperte nell'ambito dello spettacolo e della cultura" (art. 10 dello Statuto) è stato nominato, previa acquisizione dei pareri delle competenti commissioni parlamentari, dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali con decreto del 27 marzo 2002, per la prevista durata di tre anni. Senonché, pochi mesi dopo, essendo il medesimo deceduto, con decreto ministeriale del 25 luglio 2002 è stato nominato quale nuovo presidente uno dei componenti il Consiglio di amministrazione, e conseguentemente l'organo collegiale è stato reintegrato con la nomina del componente mancante.

Il **Consiglio di amministrazione** è composto dal Presidente e da quattro membri "individuati tra personalità di elevata professionalità, con particolare riguardo ai settori di attività dell'Ente e con comprovate capacità organizzative e amministrative".

I quattro consiglieri sono stati nominati con decreto ministeriale significativamente nella stessa data (4 marzo 2002) dell'approvazione dello Statuto; anch'essi durano in carica tre anni, decorrenti – come specifica il decreto – dalla data di nomina del presidente, intervenuta, come già detto, il successivo giorno 27 dello stesso marzo 2002.

Pertanto, secondo la previsione statutaria (art. 11) l'intero Consiglio di amministrazione – compreso il presidente ed il membro nominato in sostituzione – verrà a scadere nel marzo 2005.

Compito primario del Consiglio è quello di determinare, conformemente agli scopi statutari ed alle direttive del Ministro, gli obiettivi ed i programmi dell'Ente e di verificare i risultati complessivi della gestione.

Nella competenza del Consiglio, enunciata dettagliatamente dalla suddetta norma, rientrano:

- l'approvazione delle linee di indirizzo, dei bilanci, l'assegnazione degli stanziamenti per le attività istituzionali, le decisioni inerenti il patrimonio immobiliare, sottoposte all'approvazione del Ministero vigilante;
- l'individuazione delle dotazioni organiche, delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità, con criteri di copertura di eventuali vacanze; delibere queste sottoposte all'approvazione del Ministero vigilante e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- i provvedimenti relativi all'ordinamento degli uffici;
- la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e la determinazione di prezzi, tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
- la nomina del direttore generale su proposta del Presidente;
- la determinazione dell'indennità spettante al presidente, ai consiglieri di amministrazione ed al collegio dei revisori, soggetta all'approvazione con decreto del Ministro vigilante di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze;
- la nomina, su proposta del presidente, della direzione dei teatri direttamente gestiti, con il compito di assicurare una gestione manageriale nell'ambito delle direttive del Consiglio medesimo;
- la valutazione dell'attività, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (controllo strategico);
- di deliberare le eventuali modifiche statutarie, anch'esse da sottoporre all'approvazione d'intesa tra i due predetti Ministeri;
- di assumere decisioni in materia di atti normativi, di indirizzo interpretativo e applicativo e di attuazione delle finalità assegnate all'Ente;
- la ratifica dei provvedimenti urgenti assunti dal presidente e dei conseguenti atti adottati dal direttore generale.

Lo Statuto prevede anche (art. 13) che periodicamente il Consiglio di amministrazione proceda ad incontri operativi e consultazioni tecniche, singole e collegiali, con i rappresentanti delle Regioni e degli Enti Locali e con gli organismi regionali preposti alla distribuzione e promozione dello spettacolo dal vivo, al fine di favorire la diffusione sull'intero territorio

nazionale della cultura dello spettacolo nei suoi diversi generi e tendenze, e di supportare l'attività di osservatorio dell'Ente stesso.

Con il predetto art. 13, dedicato alla Consulta territoriale e alla Consulta tecnico-artistica, chiamate ad "esprimere indicazioni utili alla predisposizione delle linee di politica culturale dell'Ente stesso", con pareri non vincolanti, sono specificate le modalità di convocazione di entrambe (ad iniziativa del Segretario Generale del Ministero o, per sua delega, dal Presidente dell'Ente), la presidenza delle medesime (assegnata al Presidente dell'Ente) e la diversa composizione. Di entrambe, comunque, fanno parte il predetto Segretario Generale e il Direttore Generale dello Spettacolo dal vivo del Ministero, il Direttore Generale dell'Ente ed un rappresentante del Ministero della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca; gli altri componenti (6 in tutto quelli della Consulta territoriale, rappresentanti in modo paritetico della Conferenza Stato Regioni e dalla Conferenza Stato Città e 17 complessivamente quelli della Consulta tecnico artistica, in rappresentanza rispettivamente di associazioni di categoria di produzione e distribuzione, di organizzazioni sindacali di lavoratori, della critica teatrale e di danza, di attori e di danzatori, di registi, di coreografi, di autori, nonché della docenza universitaria di discipline teatrali), sono designati appunto dagli enti o associazioni rappresentati.

Il **Collegio dei revisori dei conti**, insediato all'inizio del 2001, è venuto a cessare alla fine dello stesso anno per effetto dello scioglimento dell'organo disposto direttamente dall'art. 13, lett. h) del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 e pertanto la funzione di controllo dal 1° gennaio 2002 è stata proseguita dai soli due componenti rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero per i beni e le attività culturali, secondo il regime transitorio tracciato dal secondo capoverso, lett. b).

L'organo collegiale è stato ricostituito, alla stregua dell'apposita previsione statutaria (art. 14), con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali in data 1° ottobre 2002 nella nuova composizione di tre membri effettivi, uno dei quali, con funzione di presidente, in rappresentanza del Ministero medesimo e gli altri scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili; non è stato nominato il supplente previsto dalla norma. Tutti i membri restano in carica tre anni rinnovabili.

Da ultimo, in data 11 settembre 2003, il Collegio dei revisori dei conti dell'E.T.I. è stato integrato da un componente nominato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, a norma dell'art. 9 del Decreto legge n. 282 del 2002, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2003.

I compiti del Collegio dei revisori dei conti, positivamente enunciati dallo Statuto, non si discostano da quelli tipici degli analoghi organi di revisione operanti negli enti pubblici non economici e tuttavia, perdurando la mancata organizzazione da parte dell'Ente di un servizio di controllo interno, i revisori di fatto hanno dovuto supplire, come per il passato, a tale carenza, utilizzando metodologie più penetranti di controllo e suggerendo rilevazioni di elementi utili per

orientare le scelte atte a contenere l'impiego delle risorse ed incrementare i risultati delle attività.

Per quanto riguarda **le competenze economiche** spettanti ai suddetti organi, si riferisce lo stadio a cui è pervenuto il procedimento previsto dallo Statuto (come si è detto, la determinazione della misura della indennità di cui trattasi, deliberata dal Consiglio di amministrazione, deve essere approvata con decreto del Ministro vigilante di concerto con il Ministro dell'economia e finanze). Allo stato le spettanze sono stabilite nei seguenti importi annui lordi, con decorrenza dall'inizio del mandato dei singoli organi:

Presidente dell'Ente	€	61.974,83 (pari a £ 120 milioni);
Consiglieri di amministrazione	€	12.394,97 (pari a £ 24 milioni);
Presidente del Collegio dei revisori	€	10.845,59 (pari a £ 21 milioni);
Revisori dei conti	€	7.230,40 (pari a £ 14 milioni).

Il gettone di presenza, da corrispondere ai membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti, nonché al Magistrato delegato della Corte dei conti, è stato stabilito in € 103,00 lordi per ogni giornata di seduta.

Il tal senso si è pronunciato il Ministero vigilante, che dopo avere interessato il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e tenuto conto dell'esito di una riunione di coordinamento tenutasi presso quest'ultima Presidenza, ha formalmente invitato (nota del 18 febbraio 2003) l'E.T.I. a rideterminare i compensi di cui trattasi nelle predette misure, notevolmente inferiori a quelle inizialmente deliberate (nell'aprile 2002) dal Consiglio di amministrazione.

A seguito di ciò, l'organo di governo dell'E.T.I. ha assunto il 26 febbraio 2003 nuova deliberazione, con la quale ha rideterminato gli importi nella misura sopra elencata, ribadendone tuttavia l'inadeguatezza rispetto agli impegni effettivamente richiesti ed assunti dal presidente e dai consiglieri di amministrazione e comunque autorizzandone il pagamento in via provvisoria, in attesa di una rivalutazione.

4. Il personale

4.1. *Il direttore generale.*

Al direttore generale, quale vertice dell'apparato gestionale, fa capo la responsabilità dell'attività operativa dell'Ente: amministrativa, della gestione e dei relativi risultati (art. 15 Statuto). Il ruolo preminente è quindi quello dell'esecuzione delle delibere consiliari, alle cui riunioni assiste.

Per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, che al medesimo fa carico, gli sono attribuiti autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

A delineare compiutamente tale ruolo e responsabilità contribuisce una ulteriore, dettagliata specificazione dei compiti assegnati al predetto funzionario, comprendenti tra l'altro anche alcune attività propedeutiche (proposte e pareri all'Organo di governo nelle materie di competenza dell'Ente, attività istruttorie di supporto ai fini della predisposizione delle linee di indirizzo) nonché poteri di organizzazione degli uffici e di singole iniziative (con predisposizione dei mezzi e strumenti necessari per la realizzazione, sempre in conformità agli eventuali indirizzi impartiti dal Consiglio), ed inoltre l'attribuzione di incarichi ai dirigenti, la definizione dei relativi obiettivi e la destinazione delle conseguenti risorse, con il coordinamento ed il controllo di tali attività anche in via sostitutiva in caso di inerzia.

A seguito della cessazione dal servizio del direttore generale dell'Ente, le relative funzioni a decorrere dal maggio 2001 sono state svolte *"ad interim"* da uno dei dirigenti per incarico conferito dal Commissario straordinario.

Dopo l'approvazione dello statuto, con delibera del 31 luglio 2002 l'insediato Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, ha provveduto, come si è anticipato in premessa, a nominare il direttore generale attualmente in carica a decorrere dal 5 agosto 2002 e per la durata di tre anni. La scelta è caduta su persona estranea all'Amministrazione, ritenuta "in possesso dei requisiti connessi ai compiti" da svolgere e "dotati di specifica competenza professionale nel settore e nella gestione amministrativa e del personale", secondo la previsione statutaria.

Il contratto individuale, stipulato ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, prevede, secondo i principi fissati dal medesimo provvedimento legislativo:

a) un trattamento economico fisso annuo lordo, pari a quello dei dirigenti di prima fascia previsto dal vigente C.C.N.L. del personale dell'area 1, determinato nei seguenti importi:
 - stipendio tabellare € 46.259,07;
 - retribuzione di posizione parte fissa € 20.658,30
b) una retribuzione di posizione parte variabile di € 46.874,49;

c) una retribuzione di risultato di importo lordo non inferiore ad € 10.962,25, suscettibile di variazione previa rinegoziazione in relazione alle risorse disponibili nel fondo della retribuzione di posizione e di risultato accertate al termine di ciascun esercizio. La retribuzione di risultato è comunque corrisposta sulla base di una documentata relazione concernente la gestione svolta nell'anno precedente, relativa al conseguimento degli obiettivi assegnati con la direttiva annuale.

Il trattamento economico suddetto remunera anche eventuali incarichi aggiuntivi svolti in ragione dell'ufficio oppure conferiti o autorizzati dall'Amministrazione; i compensi dovuti da terzi sono, infatti, corrisposti direttamente all'Ente e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.

4.2 La consistenza ed i costi del personale.

L'Ente opera avvalendosi di due categorie di personale: quello proprio, cioè di ruolo dell'ente pubblico, è regolato dalla specifica normativa del settore parastatale. I teatri condotti in gestione diretta hanno una distinta consistenza di personale addetto; il relativo rapporto di lavoro puramente privato facilita il ricambio ed una maggiore flessibilità di impiego rispetto alle note difficoltà di sostituzione del settore pubblico.

Si premette che la dotazione organica del personale dell'Ente, già oggetto della delibera commissariale del 16 dicembre 1994 (approvata con decreto ministeriale del 9 agosto 1995) è stata rideterminata dallo stesso Commissario straordinario in data 8 febbraio 2001 (delibera n. 617, approvata dal Ministero per i beni e le attività culturali con nota n. 692/TCA del 2 maggio 2001 su conformi pareri del Ministero del Tesoro e del Dipartimento della funzione pubblica).

La rideterminazione ha comportato la riduzione della pianta organica da 56 a 47 posti complessivi, in correlazione alla definizione dell'ordinamento dei servizi, attuata con la medesima delibera ed articolato sui seguenti tre uffici di livello dirigenziale:

- Ufficio promozione e programmazione;
- Ufficio amministrazione, personale ed affari generali;
- Ufficio relazioni esterne, segreteria organi collegiali e controllo di gestione[2].

Nella tabella che segue sono riportati, a partire dall'anno 2000, i dati relativi al personale dell'Ente (con raffronto tra la dotazione organica e la consistenza effettiva) a cui sono affiancati quelli dei dipendenti dei teatri che di fatto sono distaccati presso la sede dell'Ente per sopperire alle esigenze effettive di funzionamento dei relativi servizi, oltre che alle perduranti vacanze di organico. L'accostamento contribuisce pertanto a quantificare l'entità delle risorse umane che l'Ente ritiene necessarie per svolgere i propri compiti istituzionali.

[2] Questa struttura organizzativa è rimasta immutata nel biennio in riferimento; solo successivamente ha subito modificazioni (v. oltre, par. 5). La copertura del terzo posto di dirigente istituito con detta delibera n. 617/2001 è avvenuta nel dicembre 2001, a seguito dell'espletamento di apposito concorso pubblico per esami.

Tabella 1

PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA SEDE DELL'ENTE TEATRALE ITALIANO				
PERSONALE DELL'ENTE TEATRALE ITALIANO			PERSONALE DEI TEATRI DISTACCATO PRESSO LA SEDE	
AL 31/12/2000				
QUALIFICHE	DOTAZIONE ORGANICA	CONSISTENZA	LIVELLO	CONSISTENZA
DIRIGENTI	2	2	1A	0
IX (C4 - C5)	4	4	1°	1
VIII (C3)	10	9	2°	2
VII (C2 - C1)	11	11	3°	1
VI (B3 - B2)	11	11	4°	12
V (B1)	12	4	5°	3
IV (A3 - A2)	4	1	6°	0
III (A1)	2	0	7°	1
(*)	**56**	**42**		**20**
(*) Delibera commissariale n.242 del 16/12/1994				
AL 31/12/2001				
DIRIGENTI	3	3	1A	0
C4	4	3 (**)	1°	1
C3	11	9	2°	2
C1	13	10	3°	2
B2	11	11	4°	11
B1	4	3	5°	3
A2	1	1	6°	2
			7°	2
(*)	**47**	**40**		**23**
(*) Delibera Commissariale n.617 del 8/2/2001				
() di cui 1 comandato ACI**				
Al 31/12/2002				
DIRIGENTI	3	3	1A	0
C4	4	3 (*)	1°	1
C3	11	8	2°	2
C1	13	12	3°	1
B2	11	8	4°	10
B1	4	3	5°	3
A2	1	1	6°	4
			7°	3
	47	**38**		**24**

(*) di cui 1 comandato ACI

Il numero complessivo dei dipendenti dei teatri (comprese le suindicate unità distaccate presso la sede dell'Ente) è quello riportato nel seguente prospetto.

CONSISTENZA PERSONALE TEATRI

TEATRI	2000	2001	2002
Duse	31	29	28
Pergola	56	61	62
Quirino	44	45	48
Valle	41	41	43
Totale	**172**	**176**	**181**

Le spese di gestione del personale vengono di seguito riportate (tabella 2) nella serie storica del quinquennio 1998-2002, con distinta esposizione di quelle afferenti rispettivamente al personale dell'Ente ed al totale dei dipendenti dei teatri gestiti, stanti le regolamentazioni diverse da cui derivano gli emolumenti.

Tabella 2

COSTO DEL PERSONALE

(in migliaia di euro)

		SEDE CENTRALE	Variaz.% rispetto anno prec.	TEATRI GESTITI	Variaz.% rispetto anno prec.	TOTALE	Variaz.% rispetto anno prec.
1998	Personale in servizio	1.185,1	0,0%	2.819,0	0,0%	4.004,1	0,0%
	Oneri previdenziali	268,3	0,0%	720,2	0,0%	988,4	0,0%
		1.453,4	**0,0%**	**3.539,2**	**0,0%**	**4.992,5**	**0,0%**
1999	Personale in servizio	1.180,7	-0,4%	3.067,3	8,1%	4.248,0	5,7%
	Oneri previdenziali	258,0	-4,0%	762,3	5,5%	1.020,3	3,1%
		1.438,7	**-1,0%**	**3.829,6**	**7,6%**	**5.268,3**	**5,2%**
2000	Personale in servizio	1.248,9	5,5%	3.111,4	1,4%	4.360,3	2,6%
	Oneri previdenziali	244,8	-5,4%	791,5	3,7%	1.036,4	1,6%
		1.493,7	**3,7%**	**3.902,9**	**1,9%**	**5.396,7**	**2,4%**
2001	Personale in servizio	1.450,2	13,9%	3.239,9	4,0%	4.690,1	7,0%
	Oneri previdenziali	262,5	6,7%	816,4	3,0%	1.078,9	3,9%
		1.712,7	**12,8%**	**4.056,3**	**3,8%**	**5.769,0**	**6,5%**
2002	Personale in servizio	1.307,1	-10,9%	3.403,1	4,8%	4.710,2	0,4%
	Oneri previdenziali	246,4	-6,5%	899,6	9,2%	1.146,0	5,9%
		1.553,5	**-10,2%**	**4.302,7**	**5,7%**	**5.856,2**	**1,5%**

Le variazioni percentuali di ciascun anno rispetto a quello precedente appaiono in consistente aumento (+13,9%) nell'anno 2001 ed in diminuzione (-10,9%) nel 2002 per quanto riguarda le componenti retributive del personale della sede centrale, con analoga tendenza degli oneri previdenziali (rispettivamente +6,7% e -6,5%).

Per il comparto del personale dei teatri si registra un più moderato andamento crescente sia delle retribuzioni (+4,0% e +4,8% rispettivamente nel 2001 e nel 2002) sia degli oneri previdenziali, accentuato nell'ultimo anno (9,2%, a fronte dell'incremento del 3,0% registrato nel 2001).

Stante che nel biennio in esame sono intervenute variazioni numeriche poco significative (il personale dell'Ente è diminuito da 40 a 38 unità; quello dei teatri è passato invece da 176 a 181) le suesposte variazioni dei costi sono da attribuire prevalentemente ai diversi istituti contrattuali e dinamiche salariali, nonché ai connessi oneri di legge.

L'introduzione della contabilità per centri di costo, sollecitata dal Collegio dei revisori dei conti e che l'Ente si appresta ad attuare per assolvere all'obbligo, recentemente ribadito dal D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 (regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70) dovrà consentire di attribuire pertinentemente ai servizi propri dell'Ente quella parte del costo del personale dei teatri, che, come si è detto, presta servizio presso la sede centrale, depurando corrispondentemente i costi effettivamente derivanti dalla gestione dei teatri.

5. L'adeguamento dell'organizzazione dell'Ente

In base all'art. 27 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'E.T.I. ha provveduto nel dicembre 2002 ad adeguare la propria organizzazione ai principi dell'art. 4 e del titolo II, capo II del medesimo testo legislativo ed alle disposizioni recate dallo Statuto.

Il nuovo regolamento di organizzazione di cui trattasi, deliberato dal Consiglio di amministrazione in data 18 dicembre 2002, che si compone di 13 articoli, è stato parzialmente modificato con delibera del 26 giugno 2003 per uniformare alcune disposizioni alle osservazioni formulate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (nota dell'Ufficio legislativo del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 22707/03 - 7979 del 24 aprile 2003), concernenti una più precisa indicazione della durata dell'incarico ed i presupposti della revoca sia del direttore generale, sia degli altri dirigenti, nonché il chiarimento che la costituzione, ad opera del direttore generale, di appositi centri di costo a carattere temporaneo non comporta aumenti di organico, né di spesa.

Ancora più recentemente, altre due modifiche sono state apportate con delibera consiliare del 30 settembre 2003. Si è meglio chiarito che tra i compiti del direttore generale rientra lo svolgimento di "attività istruttoria con funzione di supporto agli Organi dell'ente ai fini della predisposizione delle linee di indirizzo dell'attività e i bilanci dell'Ente..." e non la predisposizione e la proposta di questi medesimi atti al Consiglio di amministrazione (come si esprimeva l'anteriore formulazione ritenuta equivoca).

L'altra modifica, da porre in correlazione al nuovo regolamento di amministrazione e contabilità in fase di avanzata elaborazione, indica fin da ora 5 "centri di responsabilità" che verranno a comporre l'assetto organizzativo dell'ente (art. 3, comma 2 ed art. 11, comma 2 del D.P.R. n. 97/2003 dianzi citato). Nell'ambito di ciascun centro di responsabilità deve essere adottato il sistema di contabilità per centri di costo.

Quasi contestualmente, con apposita delibera - assunta in data 9 ottobre 2003 - i centri di responsabilità di cui trattasi sono stati delineati nel modo seguente:

1° Amministrazione, Personale, Affari generali, Organi collegiali;

2° Programmazione attività ordinaria in Italia;

3° Programmazione attività estero;

4° Comunicazione, Promozione, Stampa, Editoria;

5° Teatri gestiti.

Poiché lo Statuto prevede (art. 17) che la struttura degli uffici e dei servizi dell'ente sia "articolata in un massimo di 3 uffici dirigenziali" (come appunto 3 sono i dirigenti in pianta organica ed attualmente in servizio) si è previsto di affidare la titolarità degli ultimi due centri di responsabilità (4° e 5°) *"ad interim"* al direttore generale dell'ente.

Questa nuova struttura organizzativa viene quindi a sostituirsi a quella stabilita dal Commissario straordinario (delibera dell'8 febbraio 2001, già citata a par. 4.2) la quale ha

continuato ad avere applicazione fino al febbraio 2003; l'assetto organizzativo degli uffici, peraltro, dal marzo di quest'ultimo anno era stato già parzialmente modificato dal Consiglio di amministrazione (delibera del 26 febbraio 2003) articolando diversamente i tre uffici dirigenziali (nonché la preposizione dei titolari e le attribuzioni dei medesimi) che hanno assunto la seguente denominazione:

- Ufficio promozione e programmazione in Italia;
- Ufficio relazioni esterne, promozione e programmazione all'estero;
- Ufficio amministrazione, personale e affari generali.

PARTE SECONDA

Le risultanze contabili

6. La disciplina regolamentare

Nel biennio in esame l'Ente è rimasto carente di una propria disciplina regolamentare relativa all'amministrazione e contabilità, per cui in materia sono risultate applicabili esclusivamente le disposizioni generali recate, per gli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dal regolamento approvato con D.P.R. 19 dicembre 1979, n. 696.

A fronte, peraltro, della previsione dello Statuto del marzo 2002 (art. 8, comma 3), secondo la quale "la contabilità dell'Ente è disciplinata da un apposito regolamento...", il ricostituito Consiglio di amministrazione si è attivato per l'elaborazione di tale testo regolamentare, dedicando numerose sedute, fino ai primi mesi del 2003, all'esame approfondito di una bozza contenente le varie disposizioni opportune e così pervenendo sostanzialmente a definire una compiuta normativa regolamentare, in armonia ovviamente con i principi del vigente D.P.R. n. 696/1979.

Il Consiglio si è astenuto, tuttavia, dal deliberare formalmente tale testo, in quanto è apparso superato alla stregua delle notevoli innovazioni apportate dal subentrato D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 (Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di alla legge 20 marzo 1975, n. 70). Sicché, si è intrapresa attualmente la rielaborazione necessaria, in vista della quale, peraltro, come si è accennato (v. paragrafo precedente) sono stati definiti i "centri di responsabilità", sui quali è imperniata la nuova contabilità del comparto degli enti pubblici a cui appartiene l'E.T.I..

7. I bilanci: risultati complessivi

L'Ente ha deliberato i bilanci rispettando i termini previsti dal citato D.P.R. n. 696/1979 sia per i preventivi (31 ottobre dell'anno precedente) che per i consuntivi (30 aprile dell'anno successivo), come risulta dal seguente prospetto. Le approvazioni ministeriali dei bilanci di previsione, peraltro, sono intervenute successivamente all'inizio degli anni di cui trattasi, determinando così il ricorso all'esercizio provvisorio.

DELIBERE DI BILANCIO

	Bilanci	Delibere dell'Ente	Pronuncia Ministero Economia e Finanze	Approvazione Ministero BB.AA.CC.
2001	Preventivo	Comm. str. 31.10.2000	---	15.01.2001
	Consuntivo	Comm. str. 24.04.2002	10.9.2002	11.10.2002
2002	Preventivo	Comm. str. 31.10.2001	25.2.2002	30.04.2002
	Consuntivo	Cons. Amm. 28.04.2003	23.7.2003	19.11.2003

È da premettere che questa parte della relazione si riferisce all'esame condotto sulla contabilità finanziaria dell'ente, mentre una separata trattazione è riservata alla gestione dei programmi. Il motivo, già esplicitato nel precedente referto della Corte, è da porre in relazione alla circostanza che mentre l'esame dei bilanci è condotto alla stregua del principio finanziario dell'annualità, per cui riguarda esclusivamente gli eventi gestionali ricadenti in ciascun anno, il controllo di gestione prende in considerazione i periodi stagionali del teatro (la stagione teatrale va da settembre di ciascun anno a giugno dell'anno successivo). Inoltre, alcuni programmi hanno durata pluriennale ed utilizzano quindi stanziamenti provenienti da più esercizi finanziari.

Le più significative risultanze della rendicontazione sono riportate nella tabella sottostante nell'entità definita dai provvedimenti ministeriali di approvazione dei consuntivi.[3]

Tabella 3

DATI DI SINTESI

(in milioni di lire e migliaia di euro)

Avanzo (+)	2000		2001		2002
Disavanzo (-)	lire	euro	lire	euro	euro
finanziario	-510,1	**-263,4**	+884,4	**+456,8**	**-616,8**
di amministrazione	+1.384,7	**+715,1**	+2.700,0	**+1.394,4**	**+918,4**
economico	-1.172,7	**-605,6**	+474,9	**+245,3**	**-630,9**
patrimoniale	-4.965,4	**-2.564,6**	-4.490,4	**-2.319,3**	**-2.950,2**

La successione temporale dei dati sopra esposti evidenzia nel 2001 un momentaneo miglioramento dei risultati finanziari, economici e patrimoniali rispetto all'esercizio precedente, ma la tendenza opposta appare al termine dell'anno successivo, in cui i predetti risultati assumono nuovamente segno negativo.

A questa notazione generale segue nei successivi paragrafi una specifica analisi delle componenti attive e passive della gestione che danno luogo alle suindicate risultanze sintetiche.

[3] Le indicazioni parzialmente difformi contenute negli elaborati e nelle delibere dell'Ente (concernenti in particolare il rendiconto finanziario e la situazione patrimoniale) appaiono causate da una non corretta allocazione di alcune voci, come si evidenzierà nei paragrafi successivi.

8. Il rendiconto finanziario

Dall'esame dei risultati tratti dal rendiconto finanziario di competenza, di cui la seguente tabella mostra gli aggregati di sintesi durante il triennio 2000-2002, emerge un andamento aritmico. Mentre il totale delle entrate e delle spese appare in flessione nel 2001, nell'anno successivo registra una consistente ripresa, che supera il corrispondente ammontare dell'anno (2000) riprodotto come base di riferimento temporale.

La flessione e rispettivamente l'incremento appaiono più accentuati per le spese, sicché la risultanza finale è quella di un avanzo finanziario al 31 dicembre 2001 pari a 456,8 mila euro e di un disavanzo, a chiusura del 2002, di 616,8 mila euro.

Tabella 4

RENDICONTO FINANZIARIO

(in milioni di lire e in migliaia di euro)

	Accertamenti				
	2000		**2001**		**2002**
	in lire	**in euro**	in lire	**in euro**	**in euro**
ENTRATE					
-Correnti	34.548,4	17.842,8	36.387,4	18.792,5	18.546,7
-In conto capitale	17.832,6	9.209,7	17.731,6	9.157,6	9.741,0
-Per partite di giro	18.801,1	9.709,9	15.761,6	8.140,2	9.099,8
Totale entrate	71.182,1	**36.762,4**	69.880,6	**36.090,3**	**37.387,5**
	Impegni				
SPESE					
-Correnti	34.393,8	17.762,9	34.853,4	18.000,2	18.977,5
-In conto capitale	18.497,3	9.553,0	18.381,2	9.493,1	9.927,0
-Per partite di giro	18.801,1	9.710,0	15.761,6	8.140,2	9.099,8
Totale spese	71.692,2	**37.025,9**	68.996,2	**35.633,5**	**38.004,3**
Avanzo o disavanzo finanziario	-510,1	**-263,4**	+884,4	**+456,8**	**-616,8**

Come si è accennato (v. nota a paragrafo 7) le risultanze finali esposte nella soprastante tabella rispecchiano il confronto algebrico tra il totale degli accertamenti di entrata ed il totale degli impegni di spesa. Gli elaborati redatti dall'Ente e le relative relazioni illustrative riportano, invece, per tutti i tre anni un avanzo finanziario pari a £. 1.117,5 milioni nel 2000, a £. 2.269,1 milioni nel 2001 ed a 777,6 mila euro nell'ultimo anno. Ciò in quanto al totale delle entrate di ciascun anno è stato sommato impropriamente l'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente e su tale complessivo importo, previa detrazione delle spese, sono stati determinati i predetti avanzi finanziari.

Il dato del 2000 era stato già rettificato dalla Corte nel precedente referto (che riporta appunto il disavanzo di 510,1 milioni di lire, attualmente convertito in 263,4 mila euro). Analogamente hanno proceduto i Ministeri vigilanti che, nell'approvare i conti consuntivi del biennio successivo, hanno indicato in 884 milioni di lire l'avanzo finanziario di competenza del 2001 e in 616.816,12 euro il disavanzo finanziario di competenza del 2002. Il Ministero dell'Economia e delle finanze – Ispettorato Generale di Finanza – ha precisato anche (nota n. 88610 del 23 luglio 2003) che il predetto disavanzo del 2002 è "coperto con l'utilizzo di parte dell'avanzo di amministrazione che alla chiusura dell'esercizio presenta disponibilità per euro 918.436,99, di cui euro 39.237,22 vincolati ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D.L. n. 194/2002, convertito in legge 246/2002".

Tali ripetute precisazioni impongono all'Ente di adeguare per l'avvenire l'esposizione del rendiconto di cui trattasi in modo da rendere immediatamente ostensiva l'entità del risultato finale della gestione (avanzo o disavanzo) rispecchiante il raffronto degli effettivi movimenti finanziari di competenza dell'esercizio.

Altra notazione di rilievo, che emerge dall'osservazione dei dati dei rendiconti in esame, concerne l'assoluta preponderanza della "gestione di parte corrente", sicché è questa la parte dell'intera gestione finanziaria che assume effettivo rilievo contabile, come meglio risulta dalla composizione percentuale delle varie poste attive e passive di cui alla sottostante tabella.